

Prefettura - UTG di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it
segreteria.prefetto.reggiocalabria@interno.it

Egr. Sindaco di Reggio Calabria
Giuseppe Falcomatà
sindaco@pec.reggiocal.it

Oggetto: Diffida apposizione nomi feretri cimitero di Armo (RC) persone decedute nel naufragio di Roccella Jonica (RC) del 16 - 17 giugno 2024

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, - con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Lorenzo Trucco, [REDACTED], che per le comunicazioni indica il seguente recapito PEC asgi@pec.it

nonché

[REDACTED] dagli Avvocati Lidia Vicchio del foro di Cosenza e Anna Brambilla del foro di Milano, come da procura che si allega, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lidia Vicchio, e che per le comunicazioni indica i seguenti recapiti PEC vicchioavv@arubapec.it e anna.brambilla@milano.pecavvocati.it

nonché

[REDACTED] dagli Avvocati Lidia Vicchio del foro di Cosenza e Anna Brambilla del foro di Milano, come da procura che si allega, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lidia Vicchio, e che per le comunicazioni indica i seguenti recapiti PEC vicchioavv@arubapec.it e anna.brambilla@milano.pecavvocati.it

Premesso che

- a seguito di istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.lgs. 33/2013 la Prefettura di Reggio, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in data 16 dicembre 2024, informava la scrivente ASGI che sui feretri delle salme delle persone decedute nel naufragio di Roccella Jonica e tumulate presso il Cimitero di Armo di Reggio Calabria "sono state apposte targhette con gli estremi identificativi".
- in data 07 marzo 2025, le scriventi inviavano una richiesta al fine di conoscere se ci fossero in corso interventi per apporre i nomi sulle lapidi, così da consentire l'esatta identificazione da parte dei familiari delle persone decedute, senza ricevere -a tutt'oggi- alcun riscontro;
- il riscontro è stato anche sollecitato per vie brevi al Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data 01 aprile u.s.;
- ad ASGI risulta che le tombe, ancora in data 12 aprile u.s. risultano prive di lapide e distinte tra loro solo dalla dicitura "salma n....".

Per come già rappresentato nella richiesta precedentemente inviata, tale modalità di tumulazione rende ovviamente impossibile a eventuali familiari o altri superstiti, identificare l'esatta ubicazione della sepoltura del proprio familiare o conoscente.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI APS

Sede legale: Torino, via Gerdil, n.7 - 10152

tel +39,011.4369158 | asgi@pec.it | segreteria@asgi.it

C.F. 97086880156 | P.IVA 07430560016

www.asgi.it

Secondo quanto disposto dal art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con L. 26/2001, l'inumazione (intesa come modalità istituzionale di sepoltura ex art. 337 T.U.L.L.SS.) e la conclusiva esumazione ordinaria devono considerarsi servizi sociali da affrontare con i fondi del servizio sociale del comune in caso di decesso di persone indigenti.

Ai sensi dell'art. 70 del DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria) "1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto". L'art. 22 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria della Città di Reggio Calabria prevede un obbligo analogo per le epigrafi da apporre sui loculi.

La Corte Costituzionale, già nel 1994 con la sentenza n.13, ha ribadito la copertura costituzionale offerta al diritto all'identità personale dall'art. 2 della Costituzione, in quanto riconducibile ai diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce, essendo "quei diritti [...] che in ogni epoca risultano indispensabili per il perseguimento della finalità fondamentale della Costituzione, che è e rimane quella di tutelare e "sviluppare" la personalità [...] di ciascuno dei consociati".

La stessa Corte ha chiarito che il diritto all'identità personale consiste nel "diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo".

In tale ottica, il diritto al nome costituisce l'aspetto fondamentale e il contenuto essenziale del più generale diritto all'identità personale, e la sua compiuta affermazione ha una valenza non solo individuale, ma anche collettiva, per cui l'ordinamento deve favorire e salvaguardare i legami nella società.

La Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che trattare in modo appropriato i defunti, nel rispetto dei sentimenti dei parenti, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 (M.L. v. Slovacchia, 2021, § 23). In particolare, la Corte ha ritenuto che il modo in cui viene trattato il corpo di un parente deceduto, così come le questioni relative alla possibilità di partecipare alla sepoltura e di rendere omaggio alla tomba di un parente, rientrano nell'ambito del diritto al rispetto della vita familiare o privata (Solska e Rybicka c. Polonia, 2018, §§ 104-108). Altresi la Corte ha ritenuto che l'omissione da parte del Comune di informare la madre sul luogo di sepoltura del figlio fosse illegittima e violasse il diritto alla vita privata e familiare della madre ai sensi dell'articolo 8.

Secondo le raccomandazione del Consiglio d'Europa "Le persone non devono scomparire due volte: chiunque, sia sotto forma di cadavere che di resti umani, non deve essere mai essere sepolto senza essere identificato. Tale identificazione può assumere la forma di un numero in assenza di qualsiasi altro elemento di elementi di identificazione personale. Le tombe devono essere individuali e registrate e mappate in modo da poter essere in modo da poterle localizzare in caso di identificazione tardiva" e "Ogni individuo ha il diritto di essere identificato dopo la morte,

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI APS

Sede legale: Torino, via Gerdil, n.7 - 10152

tel +39.011.4369158 | asgi@pec.it | segreteria@asgi.it

C.F. 97086880156 | P.IVA 07430560016

www.asgi.it

ASGI

ASSOCIAZIONE
PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE


con precisione e in modo rispettoso e dignitoso." (Risoluzione Consiglio D' Europa Missing migrants, refugees and asylum seekers – A call to clarify their fate).

Alla luce di tutto quanto sopra Premesso, si chiede di prevedere gli interventi necessari al fine di apporre i nomi sulle tombe delle vittime del naufragio di Roccella Jonica, avvenuto il 16-17 giugno 2024, anche al fine di tutelare i diritti dei familiari superstiti.

La presente vale quale diffida, per cui in mancanza di riscontro, si procederà a tutelare i diritti delle signore Aulla Aulla Omar Muzdha e Awla Rkhsar dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Torino , Cosenza, Milano li 23.05.2025

Il Legale rappresentante di ASGI APS
Avv. Lorenzo Trucco



Il difensore di Aulla Aulla Omar Muzdha e di Awla Rkhsar
Avv. Lidia Vicchio



Il difensore di Aulla Aulla Omar Muzdha e di Awla Rkhsar
Avv. Anna Brambilla



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI APS

Sede legale: Torino, via Gerdil, n.7 - 10152

Tel +39.011.4369158 | asgi@pec.it | segreteria@asgi.it

C.F. 97086880156 | P.IVA 07430560016

www.asgi.it